



COMUNE DI VILAFRANCA SICULA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

In seguito all'Ordinanza contingibile e urgente n.31 del 9.8.2020 del Presidente della Regione Siciliana (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

IL SINDACO,

AVVISA CHE:

1. Ferme le disposizioni di cui alle vigenti Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, sono vietate tutte le attività esercitate al chiuso in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Per l'esercizio di attività all'esterno, fermo il principio del distanziamento interpersonale e tenuto conto, anche in deroga a contrarie disposizioni più favorevoli, che ciascun esercizio non può tendenzialmente ospitare oltre il 40% dell'afflusso di pubblico normalmente autorizzato
2. Le medesime disposizioni si applicano anche se l'attività di ballo è offerta dagli esercenti l'attività di ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi ed ulteriori esercizi commerciali.
3. Gli utenti, anche a parziale modifica ed integrazione delle predette Linee guida, dovranno sempre indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno.
4. I Sindaci, con propria ordinanza, hanno il potere di inibire l'esercizio di ciascuna attività in caso di mancato rispetto delle richiamate prescrizioni e fino al loro ripristino.
5. Le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni che precedono si attestano sempre al massimo edittale previsto, tenuto conto dello stato di emergenza vigente, dell'andamento epidemiologico del contagio, nonché del grave allarme sociale dettato dall'attuale condizione di circolazione del virus nella popolazione.
6. Al fine di assicurare l'effettività delle norme previste dal presente articolo e dal successivo articolo 2, le Prefetture competenti per territorio e i Sindaci dei Comuni interessati provvedono a garantire adeguati controlli nell'ambito delle rispettive competenze.
7. Art. 2 (misure straordinarie per il ferragosto) Le notti dei giorni 14 e 15 agosto p.v., tenuto conto della necessità di assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio, ciascun esercizio commerciale qualificabile ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza che intenda promuovere eventi aperti al pubblico, comunica tale decisione al Comune e alla Prefettura competente per territorio entro le 48 ore antecedenti.
8. 2. Resta fermo, l'assoluto divieto di assembramento, il limite massimo del 40% della capienza, l'obbligo di utilizzare spazi all'aperto e di indossare la mascherina.
9. 3. Al fine di evitare forme di assembramento in aree demaniali (anche in spiaggia), i sindaci con propria ordinanza possono vietare lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o di eventi aggregativi.

Villafranca Sicula 10/8/2020



Il Sindaco
Domenico Balsamo